

# COMUNE DI CASALGRANDE

Reg. Pubbl.  
N. 42

Provincia di Reggio Emilia

## ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

### N° 14 DEL 13/02/2012

**OGGETTO:** APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE)

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

##### VISTI:

- **l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446**, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- **il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360** e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
  - i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
  - l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
  - la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- **l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138** convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:
  - la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

#### VISTI, altresì:

- **l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267** il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- **il decreto 21 dicembre 2011 del Ministero dell'interno** il quale ha stabilito che “il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2012”;
- **il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388** il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- **l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296** secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

#### RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 198 del 28 novembre 2005 di “Istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 29 novembre 2005 con la quale è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2006 allo 0,1%;
- la propria deliberazione n. 6 del 29 gennaio 2007 di “Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)” che stabiliva la relativa aliquota allo 0,5%;
- la propria deliberazione n. 91 del 30 novembre 2010 avente ad oggetto “Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche)” che ha fissato l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef nella misura dello 0,8% (zero virgola otto per cento) con decorrenza dal 1° gennaio 2012 peraltro mai divenuta efficace in quanto non pubblicata sull'apposito sito di cui al D.M. 31 maggio 2002;

## **CONSIDERATO CHE:**

- il cambiamento del quadro normativo consente per l'anno 2012 di intervenire nell'ambito del potere impositivo locale non esclusivamente sul fronte dell'addizionale comunale all'IRPEF ma anche in relazione ad altre entrate di carattere tributario tra le quali l'imposta municipale propria di nuova istituzione;
- in data odierna questo Consiglio ha fissato, con propria deliberazione, le aliquote relative all'imposta municipale propria anche al fine di far fronte ai tagli imposti dalle "manovre" susseguitesesi dal 2010 ad oggi per la cui copertura era stato disposto, con la deliberazione n. 91 del 2010 sopra richiamata, l'aumento dell'addizionale con la fissazione di un'aliquota pari allo 0,8%;
- l'introduzione dell'addizionale Irpef nel nostro Comune nel 2006 è avvenuta, secondo la normativa allora vigente, in base ad un criterio proporzionale e non progressivo;
- tra le azioni di questa amministrazione, nel suo programma di mandato, il principio della redistribuzione del reddito ha rappresentato un fondamento, come ribadito dalla Costituzione Italiana, attraverso l'articolo 53 che recita: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva";
- appare opportuno, in luogo dell'aumento allo 0,8%, rimodulare il peso dell'addizionale comunale in modo da garantirne una maggiore equità introducendo criteri di progressività che, almeno in via presuntiva e previsionale, siano in grado comunque di garantire una sostanziale invarianza di gettito rispetto all'applicazione dell'aliquota proporzionale dello 0,5%;

## **RITENUTO**, pertanto, di:

- revocare la propria precedente deliberazione n. 91 del 30 novembre 2010 che ha fissato l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef nella misura dello 0,8 % (zero virgola otto percento) con decorrenza dal 1° gennaio 2012;
- differenziare le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nel seguente modo:

<b>Scaglioni reddito</b>	<b>Aliquota</b>
fino a 15.000 euro	0,44%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,51%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,75%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,78%
oltre 75.000 euro	0,80%

- di mantenere una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a 12.000 euro;

## **PRESO ATTO** che il comma 15 dell'art.13 citato dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti;
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**RITENUTO**, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**DATO ATTO** che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla pubblicazione su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno (D.M. 31 maggio 2002);

**PRESO ATTO** del parere richiesto dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, favorevolmente espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile competente, acquisito agli atti;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

## D E L I B E R A

- 1) DI REVOCARE la propria precedente deliberazione n. 91 del 30 novembre 2010 avente ad oggetto "Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche)" che ha fissato per l'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef nella misura dello 0,8 % (zero virgola otto percento);
- 2) DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, le seguenti modifiche al "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche)":

**Articolo 1 – Variazione dell'aliquota**

1. ~~L'aliquota~~ **Le aliquote** dell'addizionale comunale IRPEF ~~è stabilita sono stabilite~~ per l'anno ~~2007~~ **2012**, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, nella misura ~~dello 0,5%~~ **seguito**:

<b>Scaglioni reddito</b>	<b>Aliquota</b>
<b>fino a 15.000 euro</b>	<b>0,44%</b>
<b>oltre 15.000 e fino a 28.000 euro</b>	<b>0,51%</b>
<b>oltre 28.000 e fino a 55.000 euro</b>	<b>0,75%</b>
<b>oltre 55.000 e fino a 75.000 euro</b>	<b>0,78%</b>
<b>oltre 75.000 euro</b>	<b>0,80%</b>

**Articolo 2 – Soglia di esenzione**

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a 12.000 euro.

intendendo le parole 'barrate' eliminate e quelle in 'grassetto rosso' aggiunte;

**3) DI DARE ATTO che:**

- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nell'apposito sito internet;
- le modifiche di cui al punto 1 avranno effetto dal 1° gennaio 2012;

**4) DI DEMANDARE al Responsabile del settore affari generali e finanziari:**

- l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi secondo le disposizioni di legge vigenti;
- l'apposita pubblicazione sul sito internet di cui al D.M. 31.05.2002.

-----